

REGOLAMENTO DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI (*)

I. - *Costituzione dell'Accademia*

1. I Soci nazionali della Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, il cui numero è di 90, sono ripartiti in Categorie e Sezioni nel modo seguente:

La Categoria I comprende le Sezioni:

- a) Matematica, con 10 Soci;
- b) Meccanica e applicazioni della Matematica, con 11 Soci.

La Categoria II comprende le Sezioni:

- a) Astronomia e applicazioni, con 5 Soci;
- b) Geodesia, Geofisica e applicazioni, con 5 Soci.

La Categoria III comprende le Sezioni:

- a) Fisica e applicazioni, con 11 Soci;
- b) Chimica e applicazioni, con 10 Soci.

La Categoria IV comprende le Sezioni:

- a) Geologia, Paleontologia e applicazioni, con 6 Soci;
- b) Mineralogia e applicazioni, con 5 Soci.

La Categoria V comprende le Sezioni:

- a) Botanica e applicazioni, con 6 Soci;
- b) Zoologia e applicazioni, con 8 Soci;
- c) Fisiologia e applicazioni, con 7 Soci;
- d) Patologia e applicazioni, con 6 Soci.

Il numero complessivo dei Soci nazionali ed il numero dei Soci nazionali appartenenti a ciascuna Categoria e Sezione possono variare in relazione alla nomina di nuovi Soci nazionali secondo le modalità previste dall'art. 4, quarto comma, dello Statuto.

La ripartizione dei Soci tra le Categorie e le Sezioni può inoltre essere variata su proposta delle Categorie e con l'approvazione a maggioranza assoluta dei Soci nazionali appartenenti alla Classe.

2. I Soci nazionali della Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche, il cui numero è di 90, sono ripartiti in Categorie nel modo seguente:

- | | | |
|---------------|---|--|
| Categoria I | - | Filologia e Linguistica, con 18 Soci. |
| Categoria II | - | Archeologia, con 11 Soci. |
| Categoria III | - | Critica dell'Arte e della Poesia, con 12 Soci. |
| Categoria IV | - | Storia e Geografia Storica e Antropica, con 12 Soci. |
| Categoria V | - | Scienze Filosofiche, con 8 Soci. |

(*) Approvato dalla Assemblea delle Classi Riunite il 14 febbraio 1987; modificato all'articolo 22 l'8 marzo 1997 e agli articoli 1, 2, 3, 4, 11 e 18 il 22 giugno 2000 dalla Assemblea a Classi Riunite.

Alcuni riferimenti agli articoli dello Statuto sono stati aggiornati in funzione delle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea delle Classi riunite dell'11 maggio 2001 e approvate con decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali in data 2 agosto 2001.

- Categoria VI - Scienze Giuridiche, con 14 Soci.
 Categoria VII - Scienze Sociali e Politiche, con 15 Soci.

Il numero complessivo dei Soci nazionali ed il numero dei Soci nazionali appartenenti a ciascuna Categoria possono variare in relazione alla nomina di nuovi Soci nazionali secondo le modalità previste dall'art. 4, quarto comma, dello Statuto.

La ripartizione dei Soci tra le Categorie può inoltre essere variata su proposta delle Categorie e con l'approvazione a maggioranza assoluta dei Soci nazionali appartenenti alla Classe.

3. Nella Classe di Scienze Fisiche Matematiche e Naturali e nella Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche ciascuna Categoria, e ove esista ciascuna Sezione, comprende tanti Soci corrispondenti e tanti Soci stranieri quanti sono i Soci nazionali, salvo che l'Assemblea della Classe, con la maggioranza prevista dall'ultimo comma dei due articoli precedenti, ne stabilisca un numero inferiore e salvo quanto previsto dall'art. 4, quarto comma, dello Statuto.

4. Ciascuna delle due Classi, prima che vengano indette le Assemblee previste e regolate dal successivo art. 18, può procedere alle deliberazioni riguardanti le modifiche delle Categorie e la loro suddivisione in Sezioni.

5. Per il passaggio da una ad altra Sezione della stessa Categoria si applica la norma stabilita per il passaggio di Categoria dall'art. 4, primo comma, dello Statuto.

II. - *Organi e Cariche accademiche*

6. Il Presidente dell'Accademia ne ha la legale rappresentanza a tutti gli effetti ed esercita le seguenti funzioni: convoca e presiede le Assemblee e le Adunanze delle Classi Riunite stabilendone l'ordine dei giorni; convoca e presiede il Consiglio di Presidenza, stabilendone l'ordine del giorno; impartisce ove occorra, d'accordo con l'Accademico Amministratore, le eventuali direttive per l'esecuzione delle rispettive deliberazioni; adotta i provvedimenti che lo Statuto ed il presente Regolamento attribuiscono alla sua competenza.

In caso di necessità ed urgenza assume le opportune iniziative e le sottopone alla ratifica del Consiglio di Presidenza nella prima riunione successiva alla loro adozione.

7. Il Presidente è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente, il quale adotta inoltre tutti i provvedimenti a lui delegati dal Presidente dell'Accademia.

8. L'Accademico Amministratore cura l'amministrazione dell'Accademia conformemente alle deliberazioni del Consiglio di Presidenza e sottopone i relativi atti con efficacia esterna alla firma del Presidente. Egli cura altresì la predisposizione del bilancio di previsione, degli eventuali provvedimenti di variazione e del conto consuntivo e li sottopone al Consiglio di Presidenza, previo esame del Collegio dei Revisori dei Conti, affinché siano poi sottoposti all'Assemblea delle Classi Riunite per le deliberazioni definitive.

9. Gli Accademici Segretari e gli Accademici Segretari Aggiunti, eletti dall'Assemblea della rispettiva Classe con voto segreto, curano la stampa dei Rendiconti e delle Memorie, nonché la corrispondenza scientifica delegata dal Presidente.

10. Il Consiglio di Presidenza è composto e regolato in conformità agli artt. 6 e 10 dello Statuto Accademico.

Delibera su tutti gli oggetti concernenti l'amministrazione, l'attività culturale e scientifica, il personale ed i servizi dell'Accademia salvo quanto è espressamente demandato ad altri organi da norme di Leggi, dello Statuto o di questo Regolamento.

Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente e nel caso previsto dall'art. 7 dal Vice Presidente. Esso è convocato inoltre su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere fatto pervenire ai membri del Consiglio e ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti almeno tre giorni prima della data della riunione. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale quello del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio di Presidenza è redatto verbale che, dopo l'approvazione, è firmato dal Presidente e dal Cancelliere quale Segretario del Consiglio.

11. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre Soci, eletti alternativamente due da una Classe e uno dall'altra con votazione segreta nel proprio seno, e di due Funzionari Dirigenti, uno del Ministero del Tesoro e uno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, designati dai rispettivi Ministeri. Questi ultimi componenti possono essere sostituiti nelle sedute del Collegio da supplenti nominati dai rispettivi Ministeri.

La carica di Revisore è triennale e può essere rinnovata.

Il Collegio delibera a maggioranza con l'intervento di almeno tre componenti.

Il Collegio è presieduto dal Socio più anziano di nomina.

Il suddetto Collegio esercita il riscontro amministrativo e contabile sulla gestione dell'Accademia verificandone la legittimità e la regolarità nonché l'osservanza delle disposizioni statutarie.

I Revisori possono assistere alle sedute del Consiglio di Presidenza.

12. L'Assemblea delle Classi Riunite è convocata dal Presidente almeno 10 giorni prima della data prevista con comunicazione contenente l'ordine del giorno. Essa è altresì convocata su richiesta motivata di almeno un terzo dei Soci nazionali.

L'Assemblea delle Classi Riunite prende tutte le deliberazioni per il raggiungimento dei fini dell'Ente; in particolare delibera sui programmi annuali riguardanti l'attività scientifica, sul bilancio di previsione, sugli eventuali provvedimenti di variazione, sul conto consuntivo dell'Accademia e delle Fondazioni annesse; delibera inoltre sugli altri argomenti che lo Statuto ed il presente Regolamento attribuiscono alla sua competenza.

Il Cancelliere esercita la funzione di Segretario dell'Assemblea.

13. L'Assemblea di ciascuna Classe è convocata dal Presidente della Classe stessa con le modalità previste dal 1° comma dell'art. 12.

Ciascuna Categoria si riunisce per formulare proposte sulla elezione dei nuovi Soci secondo l'art. 14, comma terzo dello Statuto. Può essere convocata dal Socio più anziano, o dal Presidente della Classe, previa autorizzazione del Presidente dell'Accademia, per discutere questioni che specificamente la concernono.

14. Le deliberazioni delle Classi Riunite o delle singole Classi che abbiano raccolto la maggioranza dei voti sono valide qualunque sia il numero dei Soci nazionali presenti, tranne che per le deliberazioni per le quali lo Statuto o il presente Regolamento prevedano una maggioranza diversa.

III. - *Assemblee ed Adunanze*

15. I Soci nazionali, corrispondenti e stranieri che intervengono ai lavori dell'Accademia firmano il registro delle Sedute accademiche. Ad essi sono corrisposti il gettone di presenza e le eventuali indennità di viaggio e soggiorno.

L'Accademia può istituire un servizio di Foresteria riservato ai Soci residenti fuori Roma e a studiosi italiani o stranieri invitati dall'Accademia.

16. Il Presidente o i Presidenti di ciascuna Classe possono invitare Soci di altre Accademie scientifiche, italiane o straniere, a partecipare alle Adunanze di Classe o delle Classi Riunite.

17. Nell'Adunanza solenne prevista dall'art. 11 dello Statuto il Presidente riferisce sull'attività dell'Accademia e sugli avvenimenti interessanti la vita dell'Ente verificatisi dopo la precedente Adunanza solenne. Egli o i relatori designati a tal fine riferiscono le conclusioni delle relazioni sui concorsi a premi; il Presidente proclama i nomi dei vincitori. Un Socio dell'Accademia scelto dal Consiglio di Presidenza, alternativamente nell'una o nell'altra Classe, tiene il discorso di chiusura dell'anno accademico.

Le relazioni del Presidente, dei relatori sui concorsi a premi e il discorso di chiusura vengono pubblicati in apposito fascicolo.

IV. - *Elezioni*

18. Entro il mese di febbraio, il Presidente di ciascuna Classe comunica ai Soci nazionali della Classe stessa il numero dei posti disponibili di Socio nazionale, corrispondente e straniero che, in ciascuna Categoria o Sezione, possono essere ricoperti ai sensi dell'art. 4 del Regolamento.

Con la stessa lettera il Presidente di ciascuna Classe invita i Soci nazionali delle Categorie o Sezioni interessate a trasmettergli proposte motivate di nomi di candidati.

Quando si rendono vacanti posti di Socio nazionale nelle Categorie e Sezioni in cui sono compresi Soci nazionali nominati ai sensi dell'art. 4, quarto comma, dello Statuto, questi ultimi vanno a ricoprire, rispettando l'ordine di anzianità di nomina, i posti resisi disponibili, senza che si apra la procedura di elezione.

Ogni Socio può, per ciascuna elezione a cui partecipi, proporre al più tre nomi disposti in ordine di merito.

Alle Sedute delle Categorie possono intervenire, senza diritto di voto, anche i Soci di altre Categorie della Classe. Le riunioni delle Categorie non sono valide se non si avrà la presenza della maggioranza dei Soci componenti ciascuna di esse, esclusi coloro che abbiano giustificato l'assenza; devono comunque essere presenti almeno tre Soci appartenenti alla Categoria.

Qualora il numero sopra indicato non possa essere raggiunto, la Classe delibererà se far partecipare alla riunione, con diritto di voto, Soci nazionali appartenenti a Categorie affini.

La Categoria presenta per ciascun posto una proposta, preferibilmente in forma di terna, e la sottopone alla Classe con giudizio motivato.

Se la Classe respinge la proposta, la Categoria può riunirsi per formulare nuove proposte e presentarle alla Classe in una successiva seduta.

I nomi proposti dalla Categoria, ove siano accolti dalla Classe, nella prima o nella seconda di dette sedute, sono sottoposti al voto segreto, a domicilio, dei Soci nazionali della Classe nel più breve tempo dopo le sedute di chiusura dell'anno accademico.

I Soci hanno a disposizione per rispondere un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni.

Lo spoglio delle schede è effettuato da un Comitato costituito dal Presidente e da almeno due membri del Consiglio di Presidenza, in rappresentanza delle due Classi, designati dal Presidente e

inoltre dal Cancelliere o da un suo sostituto.

Riuscirà eletto chi avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Se questa cifra non è raggiunta o se la votazione non ha avuto luogo per non essere state accolte dalla Classe le proposte della Categoria, l'elezione è rinviata all'anno seguente.

19. Per le elezioni di ciascuna delle cariche accademiche si procede ad una prima votazione a schede segrete, secondo quanto stabilito dall'art. 15 dello Statuto.

Se nessuno raggiunge la maggioranza assoluta dei votanti nel primo e, occorrendo in un secondo scrutinio, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due Soci che, nel secondo scrutinio, abbiano riportato più voti. Le elezioni del Presidente dell'Accademia e dell'Accademico Amministratore si svolgono, ordinariamente, insieme.

Esaurite queste si procede alle elezioni del Vice Presidente e dell'Accademico Amministratore Aggiunto. L'Assemblea di ciascuna Classe procede alle elezioni degli Accademici Segretari e degli Accademici Segretari Aggiunti al termine dei rispettivi mandati.

20. Se durante l'anno accademico rimane vacante la carica di Presidente o di Vice Presidente o di qualche altro membro del Consiglio di Presidenza, o dei Soci componenti il Collegio dei Revisori, detto Consiglio ove creda urgente provvedervi, indirà le elezioni in apposita Assemblea.

Il nuovo eletto scade nel giorno in cui sarebbe scaduto il componente del Consiglio di Presidenza o del Collegio dei Revisori al quale è chiamato a succedere.

V. - Premi e Borse di Studio

21. L'Accademia conferisce premi, borse di studio, contributi ed assegni per la ricerca scientifica, di sua iniziativa o su iniziativa altrui, quando ne accetti l'incarico.

22. Le Fondazioni annesse all'Accademia hanno il proprio Statuto e sono regolate dai rispettivi decreti istitutivi per il conferimento dei premi, borse di studio e contributi di ricerca.

La gestione, commessa al Consiglio di Presidenza dell'Accademia, delle Fondazioni i cui statuti non prevedono un apposito Collegio dei Revisori dei Conti, è sottoposta al riscontro amministrativo e contabile del Collegio dei Revisori della stessa Accademia.

I lasciti e le donazioni sono amministrati dall'Accademia nel rispetto delle volontà dei loro Istitutori; essi costituiscono Fondi privi di personalità giuridica e sono retti da appositi regolamenti.

23. Le Commissioni giudicatrici ed i relativi membri supplenti, quando non vi siano disposizioni contrarie nei singoli Statuti o regolamenti, sono nominate dall'Assemblea della Classe competente.

24. L'Accademia può assegnare premi, borse di studio ed assegni per la ricerca scientifica, in collaborazione con altri Enti italiani e stranieri.

L'Assemblea della Classe competente, su proposta del Consiglio di Presidenza, procede all'approvazione delle norme regolamentari per le iniziative di cui al primo comma; esse, dopo le deliberazioni definitive dell'Assemblea delle Classi Riunite, sono inserite nell'Annuario accademico.

25. Le proposte delle Commissioni giudicatrici di cui agli articoli precedenti sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea della Classe competente e alla deliberazione definitiva dell'Assemblea delle Classi Riunite.

A dette Assemblee sono invitati a partecipare anche i Soci corrispondenti facenti parte delle Commissioni stesse.

VI. - *Pubblicazioni*

26. La stampa degli Atti accademici è curata, per quanto riguarda i Rendiconti e le Memorie, dagli Accademici Segretari e, per quanto riguarda le Notizie degli Scavi di Antichità, dall'apposito Comitato di Redazione, nominato dalla Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche, il quale cura altresì la stampa dei Monumenti Antichi.

27. La stampa delle altre pubblicazioni è curata dalla Presidenza eventualmente coadiuvata da appositi Comitati o Commissioni nominati dalle Classi competenti.

28. I Rendiconti pubblicano brevi Note di Soci ed anche di estranei, purché presentate da un Socio, il cui nome figura in tale veste nella pubblicazione.

Gli autori sono responsabili della forma e del contenuto dei lavori, ma gli Accademici Segretari possono intervenire presso i presentatori, in applicazione delle regole stabilite da ciascuna Classe.

Nei Rendiconti sono inoltre inserite in esteso o in riassunto commemorazioni e conferenze tenute nelle sedute e, col consenso della Presidenza, riassunti di discussioni avvenute nelle sedute stesse, quando i Soci che vi hanno partecipato lo richiedano, o altre comunicazioni, proposte o deliberazioni che interessino la vita accademica.

L'estensione che potranno avere le Note è determinata dal Consiglio di Presidenza. Lavori più estesi vengono pubblicati nei volumi delle Memorie.

29. Una Memoria di un autore estraneo all'Accademia non è ammessa alla stampa se non sia stata esaminata preventivamente da una Commissione di due o tre Soci nominati dalla Classe.

La Commissione riferisce alla Classe concludendo:

- a) con una proposta di stampa in esteso o in sunto nelle Memorie accademiche;
- b) con la proposta di far conoscere alcuni risultati o considerazioni contenuti nel lavoro;
- c) con la semplice proposta dell'invio del lavoro agli archivi dell'Accademia.

Nei primi due casi la relazione è letta in pubblica seduta.

La Classe delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Se adotta la deliberazione a) o b) può autorizzare l'autore a leggere un riassunto del suo lavoro in pubblica seduta o a comunicarne alcuni risultati. Se la relazione della Commissione dà luogo a discussione, questa, ove un Socio lo richieda, continua in seduta segreta.

Anche quando la Classe abbia deliberato la pubblicazione di una Memoria, il Consiglio di Presidenza può stabilire che, per ragioni economiche, la stampa sia differita finché siano disponibili i mezzi per far fronte alle relative spese. In tal caso l'autore può richiedere la restituzione del testo.

30. La periodicità degli Atti accademici nonché il numero degli estratti gratuiti concessi agli autori di lavori inseriti negli Atti stessi o nelle altre pubblicazioni sono stabiliti dal Consiglio di Presidenza.

VII. - *Disposizioni finali*

31. Ogni modificazione ed aggiunta al presente Regolamento deve essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea delle Classi Riunite secondo le norme dell'art. 23 dello Statuto accademico.

Modificazioni o aggiunte possono essere proposte dal Consiglio di Presidenza alle singole Classi;

almeno 5 Soci nazionali possono presentare proposte di modificazioni o aggiunte al Consiglio di Presidenza il quale le trasmette all'Assemblea delle singole Classi con le proprie osservazioni. Qualora almeno una delle Classi ritenga le proposte plausibili esse vengono sottoposte al voto dell'Assemblea delle Classi Riunite.

32. Non danno luogo a modifiche regolamentari le variazioni, nell'ambito delle Categorie e Sezioni, del numero dei Soci nazionali, corrispondenti e stranieri, deliberate in osservanza degli artt. 1 (ultimo comma), 2 (ultimo comma), 3 e 4 del presente Regolamento.

Disposizione transitoria

Articolo unico

In sede di prima applicazione ed entro un mese dall'approvazione del presente Regolamento, ciascuna Classe sarà convocata per l'assegnazione, totale o parziale, alle Categorie dei 18 nuovi posti di Socio nazionale, corrispondente e straniero previsti dall'art. 5 dello Statuto.